

Prot.: 207621/RU

Roma, 22 giugno 2021

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTA** la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni e in particolare l'articolo 24 concernente, tra l'altro, la disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

**VISTO** il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

**VISTO** l'art. 7-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 ai depositari autorizzati titolari di depositi fiscali di tabacchi lavorati, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

**VISTO** il decreto direttoriale del 3 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2011, n.266, recante la disciplina delle modalità di concessione del beneficio del pagamento differito dei tabacchi lavorati;

**VISTO** l'articolo 5 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 21 maggio 2021, n.69, *“misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”* che proroga le disposizioni dell'articolo 163 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con legge 17 luglio 2020, n.77 in ordine al pagamento dell'accisa e dell'imposta di consumo per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021 al 30 novembre 2021;

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VALUTATA** la proposta avanzata dalla società Logista Italia in ordine al differimento del pagamento della levata effettuata dal 28 giugno al 10 luglio 2021 per i titolari di rivendita di generi di monopolio che usufruiscono del fido;

**CONSIDERATA** la necessità di adottare misure che rendano effettiva tale agevolazione senza creare effetti distorsivi sul mercato e garantendo altresì il corretto versamento delle entrate erariali;

**IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA****ARTICOLO 1**

Unicamente per le levate effettuate dal 28 giugno al 10 luglio 2021 il depositario autorizzato, titolare di depositi fiscali di tabacchi lavorati, ha facoltà di concedere ai titolari di rivendita di generi di monopolio che usufruiscono del fido e che abbiano presentato la cauzione di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, una dilazione al pagamento dei generi fino al 30 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 lettera a) del decreto direttoriale del 3 novembre 2011.

Per le rivendite con frequenza di levata settimanale la dilazione di cui al comma primo è ammessa una sola volta per levate ordinarie garantite da fido effettuate dal 28 giugno al 3 luglio ed eventuali levate suppletive correlate, entro il limite massimo di fido concesso, in consegna fino al 10 luglio 2021.

Per le rivendite con frequenza di levata bisettimanale la dilazione di cui al comma primo è ammessa una sola volta per levate ordinarie garantite da fido effettuate dal 28 giugno al 10 luglio 2021 ed eventuali levate suppletive correlate, entro il limite massimo di fido concesso, in consegna fino al 24 luglio 2021.

**ARTICOLO 2**

In caso di mancato versamento del corrispettivo delle levate garantite da fido nel termine del 30 novembre 2021, il depositario sospende l'approvvigionamento dei generi alla rivendita fino all'avvenuto saldo.

**ARTICOLO 3**

In caso di rinuncia alla titolarità della rivendita prima della data del 30 novembre 2021 il titolare procede al contestuale saldo del corrispettivo delle levate garantite da fido.



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**IL DIRETTORE GENERALE**

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia ad ogni effetto di legge ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Marcello Minenna